

## **Disposizioni regionali per l'istituzione dell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici**

### **1. Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) si riferiscono alle modalità applicative per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici e per la costituzione del relativo elenco regionale ai sensi all'articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale n. 6899, del 30 giugno 2020, (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3) concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.

### **2. Elenco regionale**

Sono istituiti due elenchi distinti dei vigneti eroici e storici presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte. Tali elenchi sono costituiti dalle superfici vitate iscritte a schedario dai conduttori come vigneti eroici o storici.

### **3. Requisiti dei vigneti eroici e storici**

A) Si definiscono vigneti eroici le superfici vitate che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%,
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani,
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni .

B) Si definiscono vigneti storici le superfici vitate che la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 ed in possesso di almeno di uno dei due seguenti requisiti:

- Utilizzo delle forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione
  - guyot
  - pergola
  - maggiorino
- Presenza delle sistemazioni idraulico agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico
  - terrazzamento
  - ciglionamento
  - cavalcapoggio
  - girapoggio
  - spina

C) Si definiscono storiche anche le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 che ricadono all'interno del sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"

Si definisce storico anche il vigneto la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 che, successivamente a tale data, è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie che risponde alle caratteristiche definite nel precedente punto B) o C).

Un vigneto può essere contemporaneamente “storico” ed “eroico” qualora rispetti le relative caratteristiche indicate in precedenza. Tale vigneto potrà essere pertanto iscritto in entrambi gli elenchi.

#### **4. Presentazione della richiesta**

Il conduttore che intende iscrivere nell'elenco dei vigneti eroici o storici una superficie vitata, iscritta nello schedario viticolo, presenta la richiesta di “Iscrizione vigneto “storico” o “eroico” o di entrambi, specificando se trattasi di superficie vitata eroica e/o storica.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte accerta tale richiesta entro 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla sua presentazione la richiesta è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio assenso.

Le modalità di presentazione ed i termini sono definiti con successivo atto dirigenziale.

#### **5. Controlli**

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte esegue un controllo su una percentuale minima del 10% delle richieste annualmente presentate.